



**Associazione Culturale Rete ONU**  
Via G. Summonte 17,  
80138 - Napoli  
[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)  
[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)  
Tel:347 1217942 - 081 5517210  
CF 95157060633

## **PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DEI BENI USATI E DEL RIUTILIZZO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

###### **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge sono qualificati come “beni usati” tutti i beni mobili materiali non registrati, così come definiti dall’art. 812 III comma codice civile, che sono stati già utilizzati e sono suscettibili di essere reimpiegati nello stato originario di fatto, se del caso previa preparazione al riutilizzo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Rimangono salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
2. Si definiscono “operatori dell'usato” tutti quei soggetti la cui attività è riferibile alla distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione al riutilizzo, commercializzazione conto terzi, all'ingrosso e al dettaglio di beni usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato.

##### **Art. 2**

###### **Istituzione del Consorzio Nazionale del Riuso**

Viene istituito il Consorzio Nazionale del Riuso, organismo privo di fini di lucro composto da rappresentanti degli operatori dell’usato ed avente personalità giuridica di diritto privato, retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Esso provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività promosse e con i contributi dei consorziati.

Al Consorzio Nazionale del Riuso partecipa con diritto di voto un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, al fine di mantenere sempre un contatto diretto con lo stesso.

Il Consorzio Nazionale del Riuso ha i seguenti compiti:

- promuovere nell’ottica del riutilizzo, così come previsto dall’ art. 179 D.lgs. n. 152/2006, la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, di concerto con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti, in modo tale da permettere agli operatori



## Associazione Culturale Rete ONU

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

dell'usato, nonché ad altre categorie interessate (p.es. artigiani, artisti, designer) un più facile accesso a beni riutilizzabili;

- fornire pareri in materia di riutilizzo e di mercati dell'usato al Ministero dell'Ambiente, con obbligo di motivazione da parte di quest'ultimo in caso di decisione difforme dai pareri forniti;
- partecipare al tavolo di lavoro permanente con ISPRA istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fornendo indicazioni utili alla realizzazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 29 direttiva 2008/98/CE;
- predisporre e coordinare la definizione di accordi di programma con Regioni, Enti Locali, altri Consorzi e aziende municipalizzate della gestione dei rifiuti al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per la distrazione, il trasporto e lo stoccaggio dei beni destinati alla filiera del riuso;
- garantire il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni;
- favorire la costruzione e la ristrutturazione di filiere locali dell'usato, e la costruzione di reti commerciali in grado di assorbire l'output degli impianti di preparazione al riutilizzo o centri del riuso accreditati;
- organizzare in accordo con Stato, Regioni, Enti locali e pubbliche amministrazioni interessate campagne dirette a favorire la conoscenza del riuso, favorendo la corretta partecipazione dei cittadini alle attività degli operatori dell'usato;
- predisporre accordi di programma, iniziative e azioni diretti all'orientamento professionale, alla formazione professionale ed alla formazione professionale continua; predisporre accordi di programma, iniziative ed azioni diretti alla comunicazione e all'educazione ambientale.

### Art. 3

#### Modifiche alla disciplina sul commercio

- 1) Le attività di pubblica utilità esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività di carattere artigianale, commerciale e di servizi, le quali adottano la disciplina inerente alla loro attività prevalente.
- 2) L'attività di vendita di beni usati è libera e non richiede la previa autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma quarto, D.Lgs. 114/98, la quale viene sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990. Rimane salva la facoltà degli operatori dell'usato di chiedere l'autorizzazione all'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, da assegnarsi da parte del Comune ai sensi dell'art. 28, comma terzo, D.Lgs. 114/98.
- 3) E' istituita la figura dell'operatore dell'usato ambulante. Tale figura può operare:



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

- a) attraverso concessioni di posteggio individuale;
- b) in forma itinerante esclusiva, **attraverso la partecipazione a manifestazioni e mercati organizzati da enti e organismi** collettivi di cui al comma 5 del presente articolo.

4) E' istituita la figura dell'operatore dell'usato di fascia debole. Tale figura, identificata da Decreto del Ministero del Lavoro entro 6 mesi dall'emanazione della presente Legge, istituita a fini d'inclusione e coesione sociale, è caratterizzata dall'esiguità del proprio volume d'affari, e dallo stato di necessità che rende impossibile al soggetto di dotarsi della forma giuridica d'impresa. In attesa di emanazione del Decreto si considera tale figura:

a) coincidente con quella di "lavoratore svantaggiato" come definito all'articolo 2, punto 18), del Regolamento (CE) n. 800/2008;

b) in possesso di requisiti omologhi a quelli che regolano l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

c) con ricavi derivanti dall'attività di commercio di beni usati non superiore a 5.000 €annui.

Al fine di rimuovere le condizioni di povertà ed esclusione sociale, e affinché tali soggetti possano aspirare a una vita dignitosa e di dotarsi della necessaria forma giuridica atta ad esercitare il commercio, l'operatore dell'usato di fascia debole può essere autorizzato allo scambio di cose usate dentro programmi di autopromozione, inclusione e coesione sociale gestiti da associazioni, in apposite aree dei mercati di nuova apertura, e nelle aree di libero scambio. Per tale categoria è prevista la possibilità di essere inseriti in programmi assistenziali di lavoro appositamente predisposti dal Ministero delle Politiche Economiche e Sociali di concerto con il Consorzio Nazionale del Riuso, nonché da parte degli enti locali, al fine di permettere l'accesso a contributi stanziati in tale ambito in favore dei lavoratori svantaggiati.

5) Per i mercati di nuova apertura, ai fini della valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato (art. 7 sexies della L. nr. 13 del 28 febbraio 2009) l'occupazione di suolo pubblico ai fini del commercio di beni usati può essere estesa a favore di associazioni, cooperative, onlus e organismi di carattere collettivo, in qualità di ente organizzatore del mercato stesso. Tali enti, in accordo con la pubblica amministrazione e il Consorzio Nazionale del Riuso, s'impegnano a garantire criteri di trasparenza ed equità nell'insediare i singoli operatori. Le Regioni e gli Enti Locali interessati stabiliranno i criteri per l'assegnazione degli spazi e le regole per l'uso degli stessi, previo accordo con Il Consorzio Nazionale del Riuso, in parziale modifica dell'art. 28 d.lgs. n. 114/98.

6) Gli operatori dell'usato hobbisti, , hanno diritto a partecipare fino ad un massimo di 12 manifestazioni all'anno. Sono considerati tali gli operatori che hanno ricavi inferiori a € 2.000 l'anno. Ogni altra normativa, anche regionale, che prevede un tetto inferiore dovrà essere modificata conformemente al presente articolo.



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

## **Art. 4**

### **Obblighi in materia di tracciabilità dei beni usati**

Ai fini della prevenzione del reato di ricettazione e riciclaggio previsti dagli artt. 648 e 648bis codice penale, gli operatori dell'usato sono tenuti a raccogliere i dati identificativi (nominativo, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico) dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per un valore superiore a € 300,00 per singola transazione e comunque per un valore di €50,00 per singolo bene trattato.

I dati raccolti dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ove richiesto, e saranno conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla data della transazione

## **Art. 5**

### **Mercati dell'usato**

1. L'art. 7-sexies della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 è così modificato:

“Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato: 1. Il Consorzio Nazionale del Riuso potrà avviare, di concerto con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti, progetti per il recupero e lo sviluppo dei mercati dell'usato, provvedendo altresì a segnalare eventuali spazi pubblici per realizzarne di nuovi. I progetti sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate e vi possono partecipare, in qualità di espositori, tutti gli operatori dell'usato. 2. Gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato tenendo conto dei mercati già esistenti e, al fine di favorire la nascita di nuovi mercati dell'usato, viene stabilito che ogni Comune si impegni a predisporre un'area pari a 15 mq ogni 1000 abitanti. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, salvo l'accesso ai fondi previsti dall'art. 14 dalla presente legge”.

2. Sono definiti mercati dell'usato:

- a) I Mercati storici, ossia i mercati esistenti da più di 50 anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato;
- b) Fiere e mercati caratterizzati da varietà merceologica di usato
- c) Fiere e mercati caratterizzati da unitarietà merceologica di usato; ad esempio fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del design;
- d) Aree di libero scambio, che hanno una finalità d'inclusione sociale e che si insediano per permettere l'attività degli operatori dell'usato di fascia debole di cui all'art.3 comma 4 della presente legge.



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

3. Al fine di favorire la vitalità e il rinnovamento dei mercati dell'usato, contribuendo così ad una migliore visibilità del settore, le pubbliche amministrazioni predispongono con apposita delibera le quote da riservare agli ambulanti professionisti, agli hobbisti e all'ambulato di fascia debole, al fine di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli operatori dell'usato e previo accordo con il Consorzio Nazionale del Riuso.

## **Art. 6**

### **Tutela dei mercati storici**

Le Regioni, le Province, i Comuni che non abbiano già provveduto in tal senso sono tenute a stilare i criteri idonei alla qualificazione di un mercato come storico, a valenza storica di tradizione e mercato di particolare pregio. Gli enti locali sono tenuti a favorire la conservazione della realtà storica salvaguardando i tratti caratteristici di tali mercati, favorendo la vendita di categorie merceologiche conformi a quelle presenti in passato e/o caratterizzanti la realtà locale. Le Regioni si impegnano a stanziare annualmente parte dei fondi destinati alla valorizzazione della cultura per promuovere i mercati storici. Costituiscono elementi di pubblico interesse, e vanno quindi considerati come elementi di pregio, l'aspetto ambientale, e l'aspetto relativo all'inclusione sociale.

## **TITOLO II**

### **ASPETTI AMBIENTALI E URBANISTICI**

## **Art. 7**

### **Modifiche alla disciplina in tema di centri di raccolta e istituzione di un sistema integrato di gestione idoneo a realizzare obiettivi di riutilizzo e preparazione al riutilizzo**

1. Ai fini del presente articolo si intende per riutilizzo, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98, "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti"; e per preparazione per il riutilizzo le "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti (come ad esempio i Raee) sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento". Come previsto dal d.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 si demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o preparazione di utilizzo, oltre che l'individuazione di criteri semplificati per la preparazione al riutilizzo, da adottarsi entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge. Il Consorzio Nazionale del Riuso interverrà nella redazione del catalogo con parere obbligatorio. Il Ministero potrà



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

discostarsi dal parere fornito, soltanto con adeguata motivazione.

2. Al fine di facilitare la prevenzione nella produzione dei rifiuti garantita dalla filiera degli operatori dell'usato, i rifiuti classificati come urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152 del 2006 (i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione) non perdono tale classificazione di origine se conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato accreditati all'interno di un accordo quadro tra ANCI e Consorzio Nazionale del Riuso. Le modalità di conferimento sono analoghe a quelle previste dal DM 8 marzo 2010 per i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e riparatori di AEE con il vincolo di accertamento della provenienza geografica.
3. Nei centri di raccolta, oltre alle già previste attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è previsto lo svolgimento di attività di intercettazione e differenziazione delle frazioni riutilizzabili da avviare a preparazione al riutilizzo in appositi impianti, per cui all'art. 1 del Decreto Ministero Ambiente dd. 08.04.2008 viene aggiunto il secondo comma: "Presso ogni centro di raccolta è organizzata un'area apposita destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, nell'ottica di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e garantendo il loro non deterioramento.
4. Le Pubbliche Amministrazioni possono promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecnico economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione al riutilizzo in attuazione dei criteri di priorità stabiliti dalla Legge nella gestione dei rifiuti. A questo scopo potranno essere previsti gli adeguamenti tecnici necessari presso i centri raccolta e l'istituzione di servizi di raccolta innovativi. I Comuni e i gestori del servizio organizzano la filiera locale del riutilizzo in accordo con le reti locali di riutilizzo e riparazione accreditate, le quali rappresentano attività commerciali, associazioni di operatori dell'usato, operatori hobbisti, organizzatori di mercati dell'usato, cooperative ed enti di solidarietà.

## **Art. 8**

### **Insediamiento degli operatori dell'usato sul territorio urbano**

E' riconosciuta a fini urbanistici la natura di pubblica utilità per le attività degli operatori dell'usato. Le attività in questione sono insediabili, a parità di condizioni, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale alla luce della funzione primaria e prevalente di distrazione dallo smaltimento rifiuti, riparazione e trasformazione di beni usati, finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico produttive del territorio.

Viene favorita e predisposta nell'ambito dei Piani Regolatori Generali, previo parere delle associazioni di categoria, la localizzazione di aree da destinarsi a parcheggi, magazzini e altri servizi indispensabili allo svolgimento dell'attività di rivendita ed intermediazione di beni usati



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel: 347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

nelle zone a matrice produttiva-artigianale al fine di favorire l'espansione delle attività degli operatori dell'usato.

### **TITOLO III**

#### **ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

##### **Art. 9**

1. Considerata la natura di pubblica utilità del settore del riutilizzo, quest'ultimo ha diritto ad agevolazioni, incentivi e defiscalizzazione, anche al fine di favorire l'emersione del settore.

2. Regime IVA sulla cessione e intermediazione di beni usati  
Considerata la sua utilità ambientale e le diminuzioni di impatto che produce sulla salute umana, e considerata la sua valenza socioeconomica, nonché la sua strategicità per lo sviluppo locale, si equipara il regime IVA della reimmissione in circolazione dei beni usati, ossia del loro commercio e dei servizi a esso collegati, al regime IVA concesso ai rottami, modificando l' art. 74 quinquies del d.p.r 633 del 1972.

3. Nel calcolare le tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali dovranno tener conto della valenza ambientale delle attività di riutilizzo, in accordo col principio "chi inquina paga" prevedendo apposita categoria per le stesse, al fine di agevolare la funzione di prevenzione e di efficienza nell'utilizzo delle risorse da esse esercitata.

##### **Art. 10**

#### **Regimi fiscali e previdenziali particolari per operatori dell'usato**

1. Per gli operatori dell'usato ambulante di cui all'art 3 comma 3 che esercitano l'attività esclusivamente in forma itinerante è previsto un regime agevolato fintanto che il loro reddito non superi i 15.000 € in maniera proporzionale fino ai limiti di legge.
2. Per gli ambulanti hobbisti è stabilito un forfait a percentuale del 25% per la partecipazione a manifestazioni organizzate dai Comuni, legato alla Tariffa di Igiene Ambientale e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, e da aggiungersi a tali tariffe. Il forfait deve essere versato anticipatamente al Comune organizzatore, il quale provvederà successivamente a devolvere la quota di competenza allo Stato e alla Regione.
3. Per gli operatori dell'usato ambulanti di fascia debole, così come definiti all'art. 3 comma 4, se ne riconoscono condizioni di svantaggio e pertanto sono esentati da imposte.



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel: 347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

4. Le azioni condotte dall'operatore dell'usato al fine di porre il bene usato nella condizione di poter essere reimmesso nel circuito commerciale sono sussidiarie all'attività svolta, specialmente al riguardo della fiscalità.

## **TITOLO IV**

### **ASPETTI SOCIALI**

#### **Art. 11**

##### **Politiche del Lavoro e della Formazione**

Il Ministero delle Politiche sociali, del Lavoro e della Formazione provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'inserimento all'interno dei programmi dedicati all'orientamento e alla formazione professionale, sia mediante pubblicizzazione sul sito del Ministero, sia mediante la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici che si occupano di orientamento al lavoro e creazione d'impresa, sia mediante ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, di materiale informativo inerente alle attività legate alla attività nel settore dell'usato e del riutilizzo. Il Ministero, di concerto con il Consorzio Nazionale del Riuso, identificherà gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato ad eventuali fondi stanziati dall'UE e ad ulteriori forme di agevolazioni in materia di lavoro, nonché alla formazione professionale.

#### **Art 12**

##### **Politiche culturali educative e di sensibilizzazione ambientale**

Il Ministero dell'Ambiente provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'inserimento all'interno dei programmi dedicati alla prevenzione nella produzione dei rifiuti, e all'educazione e alla comunicazione ambientale azioni e programmi inerenti alle attività legate al settore dell'usato, del riutilizzo, e della preparazione al riutilizzo. Il Ministero, di concerto con il Consorzio Nazionale del Riuso, identificherà gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato ad eventuali fondi stanziati dall'UE e ad ulteriori forme di agevolazioni in materia di politiche culturali, educative e di sensibilizzazione di carattere ambientale.

#### **Art. 13**

##### **Spazi per il deposito e lo scambio di merci ai fini dell'inclusione sociale**

Gli enti locali di concerto con il Consorzio Nazionale del Riuso s'impegnano compatibilmente con gli spazi a disposizione, a mettere a disposizione zone per il deposito e/o lo scambio di beni usati per finalità di inclusione sociale.



**Associazione Culturale Rete ONU**

Via G. Summonte 17,

80138 - Napoli

[www.reteonu.it](http://www.reteonu.it)

[info.reteonu@gmail.com](mailto:info.reteonu@gmail.com)

Tel:347 1217942 - 081 5517210

CF 95157060633

## **Art. 14**

### **Fondi statali e regionali**

1. Al fine di favorire la visibilità delle attività correlate al riutilizzo nonché delle manifestazioni popolari dell'usato, viene previsto lo stanziamento di fondi pari a €0,50 cent. pro abitante/anno, i cui criteri di utilizzo e assegnazione dovranno essere fissati con decreto ministeriale sentito il Consorzio Nazionale del Riuso.

2. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge a cura degli enti locali, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.

## **TITOLO V**

### **Obiettivi di riutilizzo e preparazione al riutilizzo e di riduzione di emissioni CO2 grazie a riutilizzo e preparazione al riutilizzo**

## **Art. 15**

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Consorzio Nazionale del Riuso e compatibilmente con le direttive europee, fissa obiettivi quantitativi di riutilizzo e preparazione al riutilizzo, nonché di riduzione di emissioni CO2 grazie allo sviluppo delle suddette attività. Tali attività, in accordo col principio "chi inquina paga", e al fine di agevolare la funzione di prevenzione e di efficienza nell'utilizzo delle risorse da esse esercitata, possono essere accreditate di misure della propria esternalità positiva, quali i certificati verdi.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.